



COMUNE DI POGGIOFIORITO
Provincia di Chieti

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FONDI
TRATTURALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
POGGIOFIORITO TRATTURO L'AQUILA-FOGGIA.**

**Approvato con delibera di C.C. n. 14
Del 27/05/2021**

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Poggiofiorito attraverso le norme contenute nel presente Regolamento disciplina l'affidamento in concessione dei fondi tratturali di proprietà del Comune di Poggiofiorito. Detti fondi, con la riserva a favore del comune per le aree ritenute di pubblica utilità, possono essere valorizzati ai sensi dell'art. 5 L. R. 29 luglio 1986 n. 35.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 D.L. 25 giugno 2008 n.112) vigente, costituisce lo strumento giuridico idoneo per la programmazione delle singole pratiche di alienazione e valorizzazione ai privati cittadini.

2. Sulla base del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari vigente è possibile rilasciare concessioni temporanee, ad eccezione dei fondi destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico, a favore di privati con diritto di precedenza ai richiedenti già titolari di concessione per il medesimo fondo in regola con i pagamenti dei canoni dovuti.
3. Le concessioni tratturali preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento rilasciate dalla Regione Abruzzo, anche se già scadute, sono sanabili mediante il versamento al Comune del canone non corrisposto per i cinque anni precedenti alla stipula della nuova concessione ovvero alla messa in mora emessa dall'Amministrazione.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI UTILIZZO SUOLO TRATTURALE

1. Le concessioni possono essere rilasciate per i seguenti usi:
 - coltura erbacea;
 - coltura arborea esclusivamente per i fondi ove risulti già esistente con divieto assoluto di aggiunte o sostituzioni della essenza arborea impiantata non preventivamente autorizzate;
 - strade dichiarate di pubblica utilità, traverse di accesso a fabbricati limitrofi ai tratturi e opere realizzate in conformità delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Artistici e Storici;
 - attraversamento, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e di linee elettriche, telefoniche e simili;
 - attraversamento aereo di linee aeree elettriche, telefoniche e simili solo in via eccezionale;

- tutti gli altri usi compatibili con la valorizzazione dei tratturi e con il Piano Quadro Tratturi vigente.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1 La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque). Il rilascio è subordinato al pagamento anticipato del canone annuale di concessione. Le concessioni, previste dallo stesso art. 2 del presente Regolamento sono da considerarsi precarie in quanto revocabili in qualsiasi momento in presenza di un prevalente interesse pubblico. La revoca è disciplinata dall'art. 25 quinquies della legge 241/90 che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

ART. 4 - MODALITA' DI RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE

- 1 Le domande di rilascio di nuova concessione, devono essere inviate tramite pec al Comune di Poggiofiorito o presentate al protocollo dell'Ente e devono contenere:
 - Il/i nominativo/i del/i richiedente/i con dati anagrafici e codice fiscale;
 - il numero del lotto (come indicato nella planimetria generale delle aree tratturali comunali depositata presso l'Ufficio tributi) richiesto in concessione e la sua superficie complessiva;
 - l'indicazione dell'uso del fondo richiesto ;

- attestazione della qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo o bracciante agricolo in caso di uso agricolo o silvo-pastorale del fondo tratturale;
 - eventuali titoli preferenziali posseduti;
 - l'indicazione di eventuali titoli preferenziali per l'assegnazione della concessione.
- 2 Le concessioni tratturali ex-novo sono comunque soggette a parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, a cui è affidata la tutela della Rete Tratturale abruzzese.

ART. 5 - PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PRECARIA

- 1 In presenza di domande concorrenti alla concessione dello stesso fondo tratturale, si adottano i seguenti criteri preferenziali indicati in ordine di priorità:
- possesso del suolo richiesto, anche in virtù di concessione scaduta da oltre cinque anni previo conguaglio dei canoni arretrati;
 - proprietario di fondo confinante a quello richiesto;
 - qualifica di imprenditore agricolo, coltivatore diretto, bracciante agricolo;
 - possibilità di coltivazione diretta del fondo tratturale richiesto.

ART. 6 - MODALITA' DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 1 Le concessioni si rinnovano tacitamente allo scadere salvo diversa comunicazione scritta tra le parti. Annualmente l'Ufficio Tributi provvederà a comunicare l'importo dovuto tramite raccomandata a/r allegando il bollettino di pagamento del canone di concessione annuale.

ART. 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

- 1 Il canone della concessione sarà determinato annualmente con provvedimento di Giunta Municipale tenendo conto dei Valori Agricoli Medi della Provincia di Chieti – Regione Agraria n. 7 e della misura del saggio degli interessi legali.
- 2 Il canone di concessione deve essere versato sul conto corrente intestato alla TESORERIA COMUNALE, secondo le coordinate bancarie rese pubbliche nelle pagine dell'Amministrazione trasparente del sito internet comunale, indicando quale

causale: “CANONE ANNUO SUOLO TRATTURALE n°_____” (numero del lotto indicato nella planimetria generale delle aree tratturali comunali depositata presso l’Ufficio tributi).

Per il pagamento dei canoni pregressi derivanti dalle concessioni transitorie è possibile concedere la rateizzazione delle somme dovute in n. 3 rate, la prima pari al 30% dell’importo dovuto entro 90 giorni, la seconda pari al 35 % entro 120 giorni e la terza rata a saldo pari al 35% dell’importo dovuto entro 180 giorni, dalla data di notifica dell’atto di concessione.

- 3 il mancato pagamento di una rata alle scadenze prestabilite determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
- 4 Il concessionario dovrà inoltre rimborsare al Comune qualsiasi onere gravante sul fondo oggetto della concessione.

ART. 8 – MIGLIORAMENTI ADDIZIONI TRASFORMAZIONI

- 1 Qualsiasi miglioramento, addizione o trasformazione del fondo deve essere preventivamente autorizzato dal Comune previo parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e conforme all’uso per il quale il fondo è stato concesso e alle disposizioni del piano quadro tratturi.
- 2 In funzione della precarietà della concessione, il concessionario dovrà accollarsi tutte le spese necessarie e non potrà in nessun caso – alla scadenza della concessione , in caso di revoca o risoluzione - chiederne il rimborso, in tutto o in parte, al Comune concedente.

ART. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1 La concessione è nominativa ed è vietato:
 - a) qualsiasi forma di sub-affitto
 - b) qualsiasi uso non conforme a quello per il quale è stato concesso il fondo
 - c) qualsiasi miglioramento, addizione, trasformazione non autorizzata preventivamente dal Comune
- 2 Nell’eventualità che venga accertata la violazione dei divieti sopra indicati la concessione è risolta *ipso jure* in danno del concessionario che è tenuto a rilasciare il suolo tratturale libero. La decadenza è pronunciata dall’Ufficio competente a mezzo di provvedimento motivato che verrà notificato agli interessati.

ART. 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

- 1 Il/i concessionario/i è/sono responsabile/i degli obblighi assunti verso l'Amministrazione Comunale e nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone od alle cose nell'uso dei beni oggetto della concessione.

ART. 11 - SUBINGRESSO ALLA CONCESSIONE

- 1 In caso di decesso del concessionario, il rapporto di concessione potrà continuare – alle stesse condizioni e patti – con l'erede o gli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver collaborato nell'attività agricola sul fondo come coltivatore o acquistino la proprietà del fabbricato limitrofo al tratturo. L'erede subentra nel godimento della concessione, previa comunicazione scritta da effettuarsi entro un anno dalla morte del de cuius. Nel caso in cui il concessionario ceda l'immobile o il terreno confinante al fondo in concessione la porzione di suolo tratturale rimane libera e verrà nuovamente rilasciata in concessione precaria con prelazione, nel caso l'uso del tratturo sia pertinenza necessaria dell'immobile ceduto, del cessionario.

ART. 12 - REVOCA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

- 1 Le concessioni o le autorizzazioni sono comunque sempre revocabili ogni qualvolta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sia necessario per la realizzazione di un interesse pubblico. La revoca è pronunciata con provvedimento motivato notificato all'interessato.
- 2 In caso di revoca, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

- 1 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.